



ASSEMBLEE PERIFERICHE ELETTIVE 2025-2028

RIFERIMENTI NORMATIVI, ADEMPIMENTI E INFORMAZIONI UTILI

La partecipazione e le modalità di svolgimento dell'Assemblea sono disciplinate da:

- Statuto
- Regolamento Organico.

Per agevolare il compito in occasione degli adempimenti per la convocazione e la celebrazione delle Assemblee Periferiche, si riportano, di seguito, i punti più importanti connessi ai vigenti Regolamenti.

SI PRECISA CHE IL PRESENTE TESTO NON SOSTITUISCE NÉ PREVALE SULLE NORME STATUTARIE E REGOLAMENTARI, MA COSTITUISCE UNICAMENTE UNO STRUMENTO DI CONSULTAZIONE.



1. Partecipazione all'Assemblea e diritto di voto

– **Statuto Federale:**

- Articolo 26, 28, 50, 51, 53, 54.

– **Regolamento Organico:**

- Articolo 6, 7, 8, 9, 28 29, 30, 31, 32.

– **Statuto Federale: Art. 26–Assemblea Nazionale: partecipazione**

Nei casi in cui il tesserato svolga attività in più di una categoria o in più società, deve optare per la categoria o per la società per la quale intende votare e in ogni caso esercita il voto una sola volta.

In base al dettato dell'art. 26 dello Statuto Federale, per le società ed Associazioni Sportive associate alla FIPAV partecipano all'Assemblea Nazionale:

- La persona che ne ha la rappresentanza legale;
- Il rappresentante degli atleti maggiorenni tesserati in attività;
- Il rappresentante dei tecnici sportivi maggiorenni tesserati in attività.

In caso di impedimento della persona che rappresenta legalmente la Società o l'Associazione Sportiva, partecipa all'Assemblea quella che la sostituisce secondo l'ordinamento interno, od un suo delegato, purché componente il Consiglio Direttivo societario e regolarmente tesserato FIPAV.

In base al dettato dell'art. 26 dello Statuto Federale, in attuazione del principio della massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori delle Assemblee Nazionali di 1° grado, le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto ed appartenenti alla stessa regione o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono; ...omissis... **I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Nazionali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.**

In base al dettato dell'art. 26 dello Statuto Federale, ai lavori dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Presidente Federale, i Vice Presidenti, i componenti del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti dei Comitati Regionali e Territoriali, e di organi giurisdizionali e Commissioni Nazionali.

In base al dettato dell'art. 53 dello Statuto Federale, nelle Assemblee Periferiche, per la convocazione delle stesse, per la rappresentanza degli aventi diritto a voto, per l'attribuzione dei voti, nonché per ogni altra norma procedurale si applicano le medesime norme statutarie in vigore per l'Assemblea Nazionale, se non diversamente previsto. La partecipazione e le deleghe di rappresentanza sono disciplinate all'art. 26 dello Statuto Federale. **Ne deriva che, nelle rispettive Assemblee Periferiche, Presidenti e componenti dei Comitati Regionali, nonché Presidenti e componenti dei Comitati Territoriali, non possono rappresentare affiliati e società né direttamente né per delega.**

– **Statuto Federale: Art. 53–Assemblee Periferiche**

1. Nelle Assemblee Periferiche, per la convocazione delle stesse, per la rappresentanza degli aventi diritto a voto, per l'attribuzione dei voti, nonché per ogni altra norma procedurale si applicano le medesime norme previste nel presente Statuto per l'Assemblea Nazionale, se non diversamente previsto. La partecipazione e le deleghe di rappresentanza sono disciplinate all'art.26.
2. Le Assemblee Periferiche vengono convocate dal Presidente del Comitato, o da chi ne fa le veci, nei casi previsti, almeno 21 giorni prima della data stabilita. Nel caso di mancata convocazione provvede il Revisore dei Conti Periferico.

Si rammenta che la stagione sportiva da tenere in considerazione ai fini dell'assegnazione dei voti supplementari è quella 2023/2024;

Inoltre, copia della delibera di convocazione dell'Assemblea deve essere inviata immediatamente alla Segreteria Generale per i successivi adempimenti (art. 31 del Regolamento Organico). Il Segretario Generale, ricevuta la copia della delibera, stila l'elenco ufficiale delle Società regolarmente affiliate aventi diritto a partecipare all'Assemblea e dei voti ad ognuna spettanti (art. 31 del Regolamento Organico). Copia di tale elenco sarà immediatamente inviata al Comitato interessato.



Per avviare a quanto previsto al punto 2, per velocizzare i tempi di risposta, l'elenco ufficiale delle società è pubblicato sul sito federale www.federvolley.it, dal quale i comitati devono stampare i rispettivi elenchi. Rimane comunque l'obbligo di notificare alla Segreteria Generale l'indizione delle rispettive assemblee.

Ricevuto l'elenco ufficiale dei voti, i Comitati dovranno provvedere ad inviare avviso scritto di convocazione, con allegato elenco ufficiale dei voti, a tutti gli affiliati aventi sede nella circoscrizione di competenza, anche se non aventi diritto a voto, e, per loro tramite, ai rispettivi rappresentanti degli atleti e dei tecnici e a quanti hanno diritto a parteciparvi in base all'art. 31 del Regolamento Organico.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sottoscritta dal Presidente o dal Commissario Straordinario, deve obbligatoriamente contenere (art. 31 Regolamento Organico):

- Luogo dell'Assemblea;
- Data e orario di prima e seconda convocazione, con l'avvertenza che tra le due convocazioni non può intercorrere meno di un'ora;
- Espresso richiamo che il diritto di partecipazione e di voto della Società destinataria è quello che risulta dall'elenco ufficiale allegato alla lettera di convocazione;
- Criteri e tempi di presentazione delle candidature alla cui esatta osservanza è subordinata l'accettazione e l'ammissibilità delle domande;
- Indicazioni precise sulle deleghe di rappresentatività.

L'ordine del giorno dell'Assemblea deve prevedere:

- Costituzione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea: Presidente, Vicepresidente, Segretario;
- Presentazione da parte dei candidati alla carica di Presidente (Regionale/Territoriale), del bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio (Regionale/Territoriale) per il quadriennio 2025/2028;
- Elezioni per il rinnovo delle cariche elettive per il quadriennio 2025/2028;
- Elezione del Presidente (Regionale/Territoriale) da parte di tutti gli aventi diritto;
- Elezione dei (quattro/sei) componenti del Consiglio (Regionale/Territoriale) da parte degli Associati;
- Elezione del Revisore dei Conti Periferico Titolare e Supplente da parte di tutti gli aventi diritto;
- Nomina da parte dei rappresentanti Atleti e Tecnici presenti in Assemblea dei relativi rappresentanti delle Categorie Atleti e Tecnici ai fini della partecipazione alle Assemblee Regionali elettive territoriali del CONI (valido esclusivamente per le Assemblee Regionali);
- Varie ed eventuali.

Per la definizione del numero dei Consiglieri da eleggere si fa riferimento all'art. 50 dello Statuto Federale: **“I Consigli Periferici sono composti da un Presidente e da quattro Consiglieri. Il numero dei Consiglieri è elevato a sei per i Comitati ai quali appartengono più di quaranta affiliati con diritto di voto”.**

2. Candidature

– **Statuto Federale:**

- Articolo 21, 22, 23.

– **Regolamento Organico:**

- Articolo 18.

– **Statuto Federale: Art. 22–Eleggibilità**

1. Sono eleggibili alla carica di Presidente Federale, di Vice Presidente, di componente del Consiglio Federale, di Presidente o componente di Comitato Regionale o Territoriale coloro che, siano regolarmente tesserati;
4. Tutti coloro che sono eleggibili devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. Essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - b. Aver raggiunto la maggiore età;
 - c. Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;



- d. Non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - e. Non aver subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - f. Non avere come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione;
 - g. Non essere in posizione di conflitto di interessi, anche economici, con la carica federale ricoperta;
 - h. Non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.
5. La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

– **Statuto Federale: Art. 23-Incompatibilità**

- 1. La carica di Presidente, Vice Presidente, componente del Consiglio Federale, componente il Collegio dei Revisori dei Conti e componente degli Organi Giurisdizionali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale o periferica;
- 4. Nessuno può ricoprire due cariche federali elettive. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche o qualifiche entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata decadenza automatica dalla carica assunta posteriormente;
- 5. **Sono altresì considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi per ragioni economiche con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.**

Si rammenta che, in base al dettato dell'art. 21 Statuto Federale, **ciascun tesserato** in possesso dei requisiti indicati all'art. 22 dello Statuto Federale **potrà presentare la propria candidatura AD UNA SOLA carica elettiva territoriale, regionale o nazionale**, fino alle ore 12.00 di Sabato 18 Gennaio 2025 con le seguenti modalità:

• **CANDIDATURE ALLE CARICHE PERIFERICHE**

Le candidature devono pervenire nel termine di cui all'art. 21 dello Statuto Federale (18 Gennaio 2024, ore 12.00) a pena di irricevibilità e, **anche in deroga alle vigenti disposizioni regolamentari**, possono essere:

- Depositare direttamente presso la Segreteria Generale – Via Vitorchiano, 81/87 – 00189 – Roma;
- Inviare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo corriere;
- Inviare in formato PDF, allegando copia di un documento di identità in corso di validità, a mezzo Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo candidature.periferiche@fipav.legalmail.it, inviata da casella di Posta Elettronica Certificata;
- Inviare in formato PDF, allegando copia di un documento di identità in corso di validità, a mezzo Posta Elettronica Ordinaria, all'indirizzo segreteria@federvolley.it. In caso di invio mediante Posta Elettronica Ordinaria, la Segreteria Generale non assume alcuna responsabilità in ordine alla corretta e tempestiva ricezione.

– **Regolamento Organico: Art. 33–Assemblea Periferica: presentazione ed accettazione delle candidature**

- 1. Si rimanda all'articolo 21 dello Statuto Federale nonché all'articolo 18 del presente Regolamento Organico, fatta eccezione per le candidature dei Presidenti e dei Consiglieri Periferici che non devono essere accompagnate da una presentazione sottoscritta, da società ed associazioni sportive regolarmente affiliate alla FIPAV ed aventi diritto di voto alla data della convocazione dell'Assemblea.
- 2. La Segreteria Generale potrà disporre, anche in deroga al citato articolo 18, specifiche modalità di presentazione ed accettazione delle candidature periferiche.

Si ricorda che **i candidati alle cariche elettive**, nelle rispettive Assemblee, nonché i soggetti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 26 Statuto federale **NON POSSONO RAPPRESENTARE SOCIETÀ O ASSOCIAZIONI NÉ DIRETTAMENTE NÉ PER DELEGA**.

LO STATUTO, IL "REGOLAMENTO ORGANICO – NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE FEDERALI" E L'ELENCO DEI VOTI ASSEMBLEARI SONO INTEGRALMENTE RIPORTATI SUL SITO FEDERALE www.federvolley.it. I CERTIFICATI ELETTORALI SARANNO DISPONIBILI NEL PROFILO SOCIETARIO DEL TESSERAMENTO ON LINE A PARTIRE DA LUNEDÌ 7 GENNAIO 2025.



LA PRESENTE ATTESTAZIONE DEVE ESSERE ESIBITA IN ORIGINALE ALLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI, UNITAMENTE ALLA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL DELEGANTE IN CORSO DI VALIDITA'.

L'ATTESTAZIONE PER ESTRATTO DEVE ESSERE STAMPATA DA www.federvolley.it SEZIONE TESSERAMENTO ONLINE-SOCIETA' E FIRMATA DIGITALMENTE TRAMITE IL DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE.

Le Commissioni Verifiche Poteri Periferiche potranno accettare gli attestati per estratto (deleghe) solo se riportano in basso a sinistra il codice identificativo della firma digitale.

4. Verifica Poteri e Commissione Scrutinio

– **Regolamento Organico:**

- Sezione III.

– **Regolamento Organico: Articolo 36:**

2. La Commissione Verifica Poteri è costituita da tre componenti nominati con delibera del Comitato Periferico tra i tesserati, con esclusione di coloro che abbiano diritto di voto nella stessa Assemblea, dei componenti del Consiglio Federale, dei componenti dei Comitati Periferici appartenenti alla stessa circoscrizione regionale, nonché dei candidati a cariche periferiche della stessa circoscrizione regionale;
5. La Commissione Verifica Poteri può iniziare i suoi lavori il giorno prima della data dell'Assemblea e comunque almeno tre ore prima dell'orario di inizio dell'Assemblea in prima convocazione.

I componenti di tale Commissione non possono essere nominati tra i candidati alle cariche elettive.

La Commissione Verifica Poteri deve essere insediata almeno tre ore prima dell'orario fissato per la prima convocazione dell'Assemblea (art. 36 Regolamento Organico). Il Comitato dovrà fornire alla Commissione tutti gli atti in suo possesso relativi all'affiliazione dei sodalizi ed al tesseramento dei Dirigenti.

Si rammenta che ogni partecipante avente diritto al voto dovrà esibire alla Commissione Verifica Poteri:

- Documento di identità personale in corso di validità;
- Attestazione estratto voti esprimibili, stampato dal www.federvolley.it sezione Tesseramento online-Società;
- Eventuali deleghe.

La Commissione redige un verbale dei suoi lavori e ne trasmette un estratto all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea. Il verbale e l'estratto devono essere sottoscritti da tutti i componenti della Commissione e devono essere allegati al verbale dell'Assemblea Periferica, e trasmessi come previsto dall'art. 42 del Regolamento Organico

5. Validità della costituzione dell'Assemblea ed approvazione delle delibere

– **Statuto Federale:**

- Articolo 27.

– **Regolamento Organico:**

- Articolo 37.

L'Assemblea Periferica è validamente costituita:

- In prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà degli aventi diritto a voto;
- in seconda convocazione, salvo quanto previsto dagli artt. 21 e 67 del presente Statuto, quando sia presente o rappresentato almeno il 35% degli aventi diritto a voto ove si tratti di Assemblea nella quale si deve procedere all'elezione di Organi Federali.



6. Ufficio di Presidenza

- **Regolamento Organico:**
 - Articolo 38.

Constata la validità della costituzione dell'Assemblea, il Presidente Periferico in carica, assumendo provvisoriamente la presidenza dell'Assemblea, dispone la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, da un Vice Presidente e da un Segretario, eletti dall'Assemblea.

7. Rappresentanti Atleti e Rappresentanti Tecnici

Per i rappresentanti Tecnici ed Atleti, la Società regolarmente affiliata nella stagione 2024/2025 effettua l'aggiornamento dei rappresentati Tecnici ed Atleti con il dispositivo di firma digitale dal profilo del Tesseramento online, tramite la funzione "Rappresentanti Tecnici ed Atleti" (verificare l'effettiva apposizione della firma digitale).

In base al dettato dell'art. 10 del Regolamento Organico, qualora in una società non sussistano le condizioni per l'elezione dei rappresentanti Atleti e Tecnici (assenza di Atleti/Tecnici maggiorenni, assenza di tesseramento societario per i Tecnici), la quota spettante a tali rappresentanti non potrà essere attribuita al Legale Rappresentante della Società.

8. Votazioni

I Comitati, possibilmente e compatibilmente con lo spazio a disposizione nella sede di celebrazione dell'Assemblea, devono trovare un locale adatto per il seggio elettorale, al fine di permettere l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori.

Il seggio elettorale deve essere costituito (aperto) quando il Presidente dell'Assemblea dichiara aperte le votazioni.

In sede assembleare, per eliminare i decimali dai conteggi, le quote di voto attribuite ai tre rappresentanti delle società e riportate sulle "attestazioni" saranno moltiplicate per dieci.

Per le Assemblee Nazionali e Periferiche vale il principio dell'attribuzione dei voti secondo le seguenti modalità:

- **70% al Rappresentante Legale del Sodalizio o suo delegato (S) PER LA VOTAZIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO E DEI REVISORI DEI CONTI PERIFERICI (titolare e supplente);**
- **100% al Rappresentante Legale del Sodalizio o suo delegato (S) PER LA VOTAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO PERIFERICO;**
- **20% al rappresentante degli Atleti (A) PER LA VOTAZIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO E DEI REVISORI DEI CONTI PERIFERICI (titolare e supplente);**
- **10% al rappresentante dei Tecnici (T) PER LA VOTAZIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO E DEI REVISORI DEI CONTI PERIFERICI (titolare e supplente);**

ESEMPIO 1: Sodalizio avente diritto a 2 voti:

Voti attribuiti: $2 \times 10 = 20$					
Voti spettanti al rappresentante legale Sodalizio o suo delegato	S	70%	di 20	=	14
Voti spettanti al rappresentante legale Sodalizio o suo delegato	S	100%	di 20	=	20
Voti spettanti al rappresentante degli Atleti	A	20%	di 20	=	4
Voti spettanti al rappresentante dei Tecnici	T	10%	di 20	=	2



ESEMPIO 2: Sodalizio avente diritto a 15 voti:

Voti attribuiti: 15 X 10 = 150					
Voti spettanti al rappresentante legale Sodalizio o suo delegato	S	70%	di 150	=	105
Voti spettanti al rappresentante legale Sodalizio o suo delegato	S	100%	di 150	=	150
Voti spettanti al rappresentante degli Atleti	A	20%	di 150	=	30
Voti spettanti al rappresentante dei Tecnici	T	10%	di 150	=	15

Al fine di garantire la segretezza del voto, i "tagli" delle schede saranno generate automaticamente dal sistema mediante algoritmi che non ne consentiranno il tracciamento.

Tutti i delegati votano per la carica di Presidente e per i Revisori dei Conti titolare e supplente (**S, A, T**).

Per i 4/6 componenti del Consiglio votano solo i delegati dei sodalizi (**S**).

DA ELEGGERE	VOTANO	CAT	% VOTI
- PRESIDENTE DEL COMITATO - REVISORI DEI CONTI TITOLARE E SUPPLENTE	LEGALE RAPPRESENTANTE SODALIZIO O SUO DELEGATO	S	70%
	RAPPRESENTANTI CATEGORIA ATLETI	A	20%
	RAPPRESENTANTI CATEGORIA TECNICI	T	10%
4/6 CONSIGLIERI	LEGALE RAPPRESENTANTE SODALIZIO O SUO DELEGATO	S	100%

Si ricorda che:

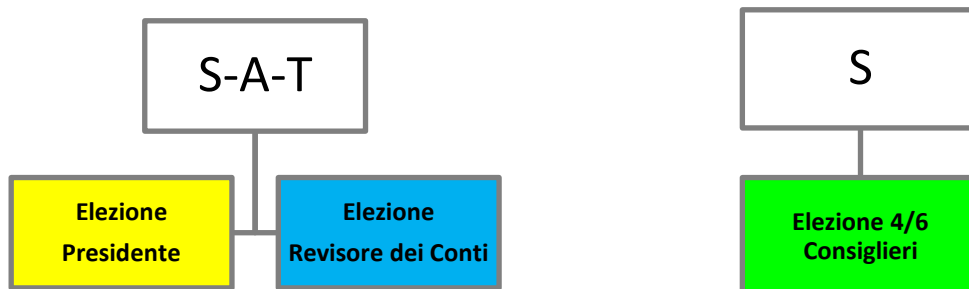
- Nelle Assemblee Periferiche è stata abrogata l'elezione del Consigliere Atleta e del Consigliere Tecnico;
- In sede di Assemblea Regionale i rappresentanti delle categorie Atleti e Tecnici nominano i rispettivi rappresentanti delle categorie Atleti e Tecnici. Questi ultimi, insieme al Presidente del Comitato Regionale FIPAV, parteciperanno alle Assemblee Elettive Regionali del CONI.

Le schede di votazione devono essere distinte (una per l'elezione del Presidente e una per l'elezione del Consiglio) e di colore diverso.

Devono contenere:

- Le indicazioni dell'elezione a cui si riferiscono sia all'interno che all'esterno della stessa; all'interno deve riportare:
- Il valore della scheda con il numero dei voti esprimibili;
- Il numero massimo di preferenze che l'elettore può esprimere;
- Il cognome ed il nome dei candidati posti in ordine alfabetico;
- L'assemblea a cui l'elezione si riferisce e la data di celebrazione;
- Lo spazio per la vidimazione a cura della Commissione Verifica Poteri.

Dal momento che ogni elettore riceve tre schede elettorali, è necessario differenziarne i colori in modo da evitare confusione.





Ogni elettore sulle schede elettorali può esprimere:

- Una preferenza per l'elezione del Presidente Periferico;
- Quattro/sei preferenze per l'elezione dei Consiglieri Periferici;
- Una preferenza per l'elezione del Revisore dei Conti Periferico;

Le modalità di votazione e di chiusura delle schede vanno chiaramente illustrate agli elettori.

Le votazioni per l'elezione del Presidente, del Consiglio e del Revisore dei Conti devono avvenire in contemporanea, con tre urne distinte e chiaramente identificate da un fac-simile della scheda elettiva di riferimento, in modo da evitare ogni possibile scambio.

Le schede votate dovranno essere inserite nelle urne dagli elettori.

Il seggio dovrà essere allestito con più cabine per permettere a più elettori contemporaneamente di poter esprimere il proprio voto in piena autonomia e riservatezza.

Agli elettori saranno consegnate le matite copiative per barrare le schede elettorali, che dovranno poi essere riconsegnate al termine dell'operazione di voto.

Il verbale dell'Assemblea, che sarà generato direttamente dal sistema informatico (come quello della Verifica Poteri), va firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, e stampato in duplice copia:

- Una va conservata nella sede del Comitato, in apposito libro numerato e siglato in ogni sua pagina dal Presidente del Comitato;
- L'altra va trasmessa, entro dieci giorni, al Segretario Generale FIPAV (art. 42 Regolamento Organico).

Al termine delle operazioni di voto (dovranno aver votato tutti i delegati accreditati alla Verifica Poteri), inizierà lo scrutinio delle schede votate, con il seguente ordine:

- Presidente Periferico;
- Consiglieri Periferici;
- Revisore dei Conti (Titolare e Supplente) Periferici.

SI RICORDA CHE PER LE ASSEMBLEE REGIONALI E' STATO ADOTTATO IL SISTEMA DI VOTO ELETTRONICO (VOTING BOX) PREVISTO ANCHE PER L'ASSEMBLEA NAZIONALE.